

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-2480 del 21/07/2016 |
| Oggetto | AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA KERAKOLL SPA- STABILIMENTO IN COMUNE DI RUBIERA |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-2532 del 21/07/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia |
| Dirigente adottante | VALENTINA BELTRAME |

Questo giorno ventuno LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.14322/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**KERAKOLL Spa**" – **Rubiera**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**KERAKOLL Spa**" avente sede legale in Comune di **Sassuolo – Via Dell'Artigianato n.9** – Provincia di Modena, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di collanti in polvere per l'edilizia** ubicato in Comune di **Rubiera – Via Corradini n.6** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti dell'ARPAE con prot.n.**PGRE/4533** del **02/05/2016** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPA - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/5884/2016 acquisito in data 03/06/2016;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Rubiera acquisito in data 02/05/2016.

Visto il nulla osta del Comune di Rubiera in merito allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali prot.n.7665 del 20/05/2016, acquisito in data 20/05/2016 con prot. PGRE/2016/5298;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**KERAKOLL Spa**" ubicato nel Comune di **Rubiera – Via Corradini n.6**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|---|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06. |
| Acque | Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06 |
| Rumore | Comunicazione relativa all'impatto acustico |

2) che la presente sostituisce:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Reggio Emilia prot.n.63069/33/2009 del 9/10/2009;
- l'autorizzazione comunale allo scarico in pubblica fognatura del Comune di Rubiera, prot. n. 13597/4.5.6 del 04/09/2012;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|---|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta “KERAKOLL Spa” è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di collanti in polvere per l'edilizia** negli impianti ubicati in Comune di **Rubiera – Via Corradini n.6** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.5 – ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 1
 EMISSIONE N.6 - ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 2
 EMISSIONE N.7 - ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 3
 EMISSIONE N.8 - ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 4

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **10 Ottobre 2016** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **17 Ottobre 2016**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|-----------------------------------|---|-------------|--------------|------------------------|-------------------------|------|
| E1 | ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 1 | 40000 | 32 | 16 | Materiale Particellare | < 10 | (*) |
| E2 | ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 2 | 40000 | 32 | 16 | Materiale Particellare | < 10 | (*) |
| E3 | ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 1 | 2100 | 32 | 16 | Materiale Particellare | < 10 | (*) |
| E4 | ASP. PULIZIA PNEUMATICA 2 | 2100 | 32 | 16 | Materiale Particellare | < 10 | (*) |
| E5 | ASP. TRAMOGGIA DI CARICO 1 | 21000 | 16 | 16 | Materiale Particellare | < 10 | (*) |
| E6 | ASP. TRAMOGGIA DI CARICO 2 | 21000 | 16 | 16 | Materiale Particellare | < 10 | (*) |
| E7 | ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 3 | 21000 | 16 | 16 | Materiale Particellare | < 10 | (*) |
| E8 | ASP. TRAMOGGIA DI CARICO 4 | 21000 | 16 | 16 | Materiale Particellare | < 10 | (*) |
| E9 | ASP. ROMPISACCHI 1 | 8000 | 16 | 16 | Materiale Particellare | < 10 | (*) |
| E10 | ASP. ROMPISACCHI 2 | 8000 | 16 | 16 | Materiale Particellare | < 10 | (*) |
| E11 | ASPIRAZIONE BILANCIA | 4000 | 16 | 16 | Materiale Particellare | < 10 | (*) |
| E12 | ASP. GAS AUTOMEZZI | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06. | | | | | |
| E13 | AS. COLLETTORE FILTRI PASSIVI 1 | 5000 | 33 | 16 | Materiale Particellare | < 10 | (*) |
| E14 | ASP. COLLETTORE FILTRI PASSIVI 2 | 5000 | 33 | 16 | Materiale Particellare | < 10 | (*) |

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|-------------------------|------|
| E15 | ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 3 | 40000 | 32 | 16 | Materiale Particellare | < 10 | (*) |
| E16 | ASPIRAZIONE SALDATURA | 1500 | 6 | < 1 | ---- | ---- | |

(*) Adeguamento ai limiti di emissione della DGR 2236/09 e s.m.i.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15.

3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.PGRE/4533 del 02/05/2016 e successive integrazioni.

5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2- Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06

- La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in pubblica fognatura.
- Le acque di scarico sono costituite da:
 - acque reflue industriali, che provengono dal laboratorio e che subiscono un pretrattamento con vasca di sedimentazione, e dall'area di lavaggio muletti che subiscono un pretrattamento mediante apposito disoleatore. E' presente anche un disoleatore a coalescenza per il trattamento delle condense degli impianti di produzione dell'aria compressa;
 - acque reflue domestiche che derivano dai servizi igienici, che vengono pretrattate mediante fosse biologiche prima dello scarico in pubblica fognatura;
 - acque meteoriche di dilavamento che derivano da un'area adiacente ai box per il conferimento di materie prime (inerti farinosi), coperta per minimizzare il rischio di dilavamento, e da una zona di carico – scarico pallets, imballati con cellophan; esse vengono inviate al trattamento di sedimentazione e separazione oli minerali prima dello scarico in pubblica fognatura.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **3.000 m³**.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

| PARAMETRI | LIMITE MASSIMO (mg/l) |
|---------------------|--------------------------|
| Azoto ammoniacale | 200 |
| Azoto nitroso | 1 |
| Azoto nitrico | 50 |
| Tensioattivi totali | 30 |

3. Il pozzetto di ispezione e prelievo deve garantire un agevole e corretto campionamento del reflu, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
5. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

7. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività svolta.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta da tecnico competente in acustica ambientale risulta che l'intervento in oggetto non determinerà la modifica dei livelli di rumore presso i recettori individuati, che "l'emissione sonora aziendale" resterà invariata e non determinerà il superamento dei valori limite prescritti dalla zonizzazione acustica vigente.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.